



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Le Comunità di Valle sono enti intermedi tra la Provincia autonoma di Trento ed i Comuni. La Comunità delle Giudicarie si estende per circa un quinto del territorio provinciale, con un'altitudine che varia dai 302 sino ai 3558 m. s.l.m. della Presanella, massiccio che fronteggia le Dolomiti, nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. Dal 1° gennaio 2016, le Giudicarie comprendono 25 Comuni, a costellare i bacini imbriferi del Sarca e del Chiese.

Tione di Trento, 21 AGO. 2018

Prot. N. 008467 / 2.3

OGGETTO: Art. 17 bis della L.P. 16.06.2006, n. 3 ed art. 14, comma 2, lettera a) e comma 3) dello Statuto della Comunità delle Giudicarie. Avvicendamento del Vicepresidente.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Dato atto che, con la legge 13 novembre 2014, n. 12, è stata riformulata la L.P. 16.06.2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), modificando, tra l'altro, la denominazione, la composizione e la modalità di elezione degli Organi della Comunità;

Rilevato che in data 10.07.2015 si sono svolte le elezioni del Presidente e dei componenti del Consiglio della Comunità delle Giudicarie;

Visto quanto disposto dagli artt. 13, 14 e 15 del vigente Statuto della Comunità delle Giudicarie;

Richiamato l'art. 17 bis ("il Comitato Esecutivo") della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm., il quale:

- al comma 2 dispone che "L'Organo esecutivo... è composto dal Presidente e da un massimo di tre componenti, nelle Comunità il cui Consiglio è composto da sedici componenti";
- al comma 5 dispone che "Nelle Comunità in cui il Comitato Esecutivo è costituito da almeno tre componenti, uno di questi deve appartenere al genere meno rappresentato";
- al comma 7 dispone che "Possono essere nominati componenti del comitato esecutivo i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. Si applicano alla nomina di componente del comitato esecutivo le cause d'incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 3 del 1994 e dall'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 1956. Sono comunque compatibili con la carica di componente del comitato esecutivo le cariche di sindaco e di componente dei consigli e delle giunte dei comuni appartenenti alla comunità";

Richiamato il Decreto del Presidente della Comunità delle Giudicarie, prot. n. 7482/2.3 dd. 23.07.2015, relativo alla nomina dei componenti il Comitato Esecutivo e del Vice Presidente;

Atteso che con tale Decreto veniva nominato Vice Presidente il dott. Roberto Bombarda;



Preso atto che, per la migliore funzionalità dell'Ente, si rende opportuno, in accordo con l'interessato, revocare la carica di Vice Presidente al dott. Roberto Bombarda, poiché a causa di impegni di lavoro fuori Regione subentrati nel corso del mandato non può essere presente alle numerose manifestazioni, incontri, riunioni ed inviti che la Comunità riceve, a cui non può partecipare il Presidente;

Tale contingenza ha portato il Presidente e il Comitato a valutare l'opportunità di favorire un avvicendamento di tutti gli Assessori rispetto alla Vicepresidenza, consentendo un maggior riconoscimento dell'impegno profuso sul territorio di tutti i componenti del medesimo Comitato;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del Vice Presidente, assegnando tale incarico all'Assessore Michela Simoni a decorrere dalla data odierna;

Visto che gli articoli 17 e 17 bis della L.P. 16.06.2006, n. 3, dispongono in materia di competenza alla nomina del Comitato esecutivo e del Vice Presidente in capo al Presidente;

Vista la L.P. 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.;

Visto lo Statuto della Comunità delle Giudicarie;

Visto quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- 1) Di revocare, per i motivi di cui in premessa, la carica di Vice Presidente della Comunità delle Giudicarie al dott. Roberto Bombarda.
- 2) Di assegnare l'incarico di **Vice Presidente**, a decorrere dalla data odierna, all'Assessore **Michela Simoni**.
- 3) Di dare atto che rimane invariata la ripartizione degli affari tra i membri del Comitato Esecutivo.
- 4) Di pubblicare copia del presente decreto all'Albo Telematico e sul sito istituzionale dell'Ente.
- 5) Di dare atto che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



IL PRESIDENTE
dott. Giorgio Butterini

